

dal possibile coinvolgimento delle reti di telefonia mobile (anche per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante) o dall'offerta di altri tipi di servizi (come quelli sanitari, che comportano il trattamento di dati sensibili, o come quelli che permettono di accedere ad alcuni servizi di pubblica utilità attualmente in fase di sperimentazione, specie in sede locale: richiesta di certificati o documenti amministrativi o di svolgimento di pratiche, accesso a canali civici, ricerche in banche dati, ecc.). In questi casi, si pongono infatti problemi particolari specie per quanto riguarda i flussi di dati, l'informativa e l'eventuale richiesta di consenso.

Il Garante esamina qui i profili di competenza rilevanti per il trattamento dei dati personali, considerando che la necessità di assicurare agli utenti un livello elevato di tutela dei loro diritti e libertà fondamentali (nonché della dignità), affermata dal Codice in materia (d.lg. n. 196/2003), è stata ribadita da recenti norme sull'assetto del sistema radiotelevisivo (art. 4, comma 3, l. 3 maggio 2004, n. 112).

La possibilità che l'abbonato o l'utente trasmettano inconsapevolmente, mediante il canale di ritorno (ovvero via cavo), svariate informazioni che li riguardano -e che possono essere inviate da differenti utenti anche in ambito familiare- rende necessario individuare specifiche garanzie volte a prevenire illecite operazioni di profilazione e forme invasive di controllo su gusti e abitudini di persone, le quali vanno poste in grado di effettuare le proprie scelte liberamente e in modo informato.

A garanzia degli interessati, il Garante prescrive quindi ai titolari del trattamento di adottare alcune misure necessarie od opportune al fine di conformare i trattamenti alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. c), del Codice), che sono applicabili anche nella parte riguardante le comunicazioni elettroniche (Titolo X, artt. 121 ss.), quando vengono in considerazione abbonati o utenti ricevitori identificati o identificabili (cf. art. 4, comma 2, lett. d)).

2. Necessità e proporzionalità

Il trattamento dei dati deve rispettare i principi di necessità, liceità, correttezza, qualità dei dati e di proporzionalità (artt. 3 e 11 del Codice).

In particolare:

- applicando il principio di necessità (art. 3 del Codice), i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati, già dall'origine, in modo da ridurre al minimo l'utilizzo delle informazioni relative ad abbonati ed utenti identificabili. Il trattamento di tali informazioni non è lecito se le finalità possono essere perseguite utilizzando solo dati realmente anonimi o indirettamente identificativi;
- nel rispetto del principio di proporzionalità nel trattamento (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), tutti i dati personali e le varie modalità del loro trattamento nelle singole fasi ed occasioni di utilizzazione devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

All'atto dell'eventuale acquisto di un *decoder* o di un *set top box* va distinto il caso in cui si debba contestualmente instaurare necessariamente un rapporto contrattuale con un abbonato identificato, dalle ipotesi nelle quali tale identificazione (e la possibile associazione tra nominativo e numero seriale dell'apparecchio *decoder*) non è lecita, essendo ad esempio il *decoder* utilizzato solo con schede prepagate non identificative.

Anche nel caso in cui eventuali e specifici obblighi di legge prescrivano puntualmente di identificare l'acquirente, occorre valutare le finalità di tale identificazione, che potrebbe essere eventualmente prescritta solo a fini fiscali di documentazione giustificativa per eventuali contributi statali. Dal punto di vista della protezione dei dati personali devono ritenersi parimenti illecite eventuali banche dati di titolari possessori di antenne televisive o satellitari, a prescindere dall'eventuale, e più problematica, associazione di tali dati ad altre informazioni personali.

Rispetto alle garanzie previste dal Codice è più indicata l'utilizzazione di carte prepagate impersonali, in luogo di abbonamenti nominativi.

Se ricorrono necessità di fatturazione non è poi lecito trattare eventuali dati personali relativi a tempi di connessione, visioni di programmi ed eventi, fasce orarie di utilizzazione del mezzo televisivo, interruzioni di ascolto, cambi di canale ed analisi del comportamento in presenza di spazi pubblicitari, se non nella misura, modalità e tempi effettivamente necessari.

L'eventuale richiesta –rivolta dal fornitore ai singoli utenti– di identificarsi nominativamente al momento in cui essi inviano informazioni attraverso il canale di ritorno è lecita solo se sottoposta all'esame preliminare di questa Autorità (art. 17 del Codice).

In occasione di altri eventi di *cd. televoto* deve essere evitata, fin dal momento della ricezione delle informazioni trasmesse dall'utente, la raccolta e/o la registrazione di dati associabili a persone identificabili, anche quando le domande riguardino solo gradimenti, gusti o preferenze e non siano richieste anche opinioni di natura sensibile su persone, fenomeni sociali o profili politico-religiosi o sindacali. Ricerche di mercato, altre ricerche campionarie e sondaggi devono essere effettuati in forma anonima, evitando l'afflusso di risposte relative a soggetti identificabili, oppure (se ciò è tecnicamente inevitabile) rendendo tali risposte realmente anonime subito dopo la loro raccolta, escludendo a maggior ragione ogni eventuale comunicazione a terzi o diffusione dei dati personali.

Infine, non ogni richiesta degli utenti o acquisto di determinati prodotti o partecipazione a sondaggi determinano, di per sé stessi, il trattamento di dati sensibili. Nel caso in cui, per le specifiche informazioni trasmesse dagli utenti o per le modalità della loro utilizzazione si intenda raccogliere dati sensibili (art. 4, comma 1, lett. *d*), del Codice), deve tenersi presente che il loro trattamento non è di regola ammesso né per l'ordinaria prestazione di servizi televisivi, né per eventuali finalità di profilazione o fidelizzazione della clientela, fatta salva l'ipotesi eccezionale nella quale il medesimo trattamento sia realmente indispensabile in rapporto ad uno specifico bene o servizio richiesto e sia altresì autorizzato dal Garante, oltre che acconsentito dall'interessato in forma scritta o telematica equiparabile allo scritto. Ciò, vale anche per eventuali ricerche di mercato, sondaggi ed altre ricerche campionarie (*cf.* *Autorizzazione generale* del Garante n. 5/2004, in *G.U.* 14 agosto 2004, n. 190).

3. Informativa

L'informativa ora fornita all'atto della richiesta della *smart card* non è idonea in rapporto alla delicatezza e complessità dei flussi di informazioni, i quali possono peraltro riguardare più utenti facenti capo ad un medesimo abbonato e permettere a posteriori una ricostruzione dei loro comportamenti anche in ambito domestico, non solo, quindi, dal fornitore in occasione della fatturazione. Finalità e modalità del trattamento dei dati potrebbero inoltre differire da caso a caso, oltre che nel tempo.

Prima della costituzione del rapporto contrattuale, l'abbonato deve ricevere un'informativa chiara e completa, al fine di aderire in modo pienamente consapevole alle iniziative proposte.

Nel rispetto del principio di correttezza (art. 11, comma 1, lett. *a*), del Codice), al pari di quanto già prescritto da questa Autorità a proposito delle iniziative di fidelizzazione (*Prov. 24* febbraio 2005, in *www.garanteprivacy.it* [doc. *web* n. 1103045]), deve ritenersi non consentito al fornitore di adottare comportamenti suscettibili di incidere sulle scelte libere e consapevoli degli abbonati rispetto ad eventuali iniziative di profilazione che portino, anche attraverso codici numerici, a monitorare le scelte degli interessati e la loro sfera personale (gusti, preferenze, abitudini, bisogni e scelte di consumo).

L'informativa fornita sia al momento della costituzione del rapporto contrattuale, sia successivamente, riveste particolare importanza, considerati i rischi di sottovalutazione o di errore da parte dell'interessato.

Non è corretto indurre l'abbonato o l'utente a fornire informazioni personali senza aver avuto le spiegazioni e il tempo necessari per essere adeguatamente informati e maturare –allorché ciò è necessario– un consenso consapevole.

Si possono utilizzare formule sintetiche e colloquiali, purché chiare e inequivoche. L'informativa deve contenere tutti gli elementi richiesti dal Codice (art. 13, comma 1), evitando rinvii generici a regolamenti di servizio non acclusi per le parti di riferimento; deve specificare, altresì, la natura dei dati di traffico trattati e la durata del loro trattamento (art. 123, comma 4, del Codice).

L'informativa inserita all'interno di moduli deve essere adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo e unitario in un apposito riquadro, e risultare altresì agevolmente individuabile rispetto ad altre clausole del regolamento di servizio eventualmente riportato in calce o a margine.

La persona fisica che accede ai servizi interattivi, o che viene abilitata caso per caso all'accesso condizionato (sia essa l'abbonato o meno), deve essere informata nuovamente in modo rapido e con brevi frasi efficaci circa l'eventuale utilizzo di dati personali, con una schermata di primo avviso (del tipo: *“Ecco come sono utilizzati i tuoi dati personali”*) che permetta, premendo un tasto, di accedere ad un'ideale informativa leggibile anche a distanza.

4. Consenso

Il trattamento di eventuali dati personali preordinato strettamente alla prestazione di servizi richiesti è *“necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato”*. In questi casi, non è corretto che il fornitore del servizio solleciti il consenso al trattamento, tantomeno in termini generali (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice).

Se si pone in essere un'eventuale monitoraggio o profilazione, o si intende cedere dati personali a terzi specificamente individuati, queste circostanze e le relative finalità devono essere indicate puntualmente e con evidenza sia all'atto della costituzione del rapporto, sia prima di evadere le singole richieste di servizio o sollecitare le risposte degli utenti. Deve risultare chiara la circostanza che per questi scopi (come pure per la partecipazione a sondaggi che devono avere scopi fini chiaramente determinati e legittimi), il conferimento dei dati e il consenso sono liberi e facoltativi rispetto all'ordinaria prestazione dei servizi, e non possono ottenersi sulla base di pressioni o condizionamenti.

Nell'interfaccia grafica contenente il menzionato supplemento di informativa all'utente deve apparire l'indicazione su come acconsentire allo specifico trattamento, premendo ad esempio un tasto.

L'indicazione La comunicazione in modalità interattiva di dati sensibili da parte dell'utente al fornitore deve essere possibile solo mediante credenziali di autenticazione associate ad una parola chiave riservata.

5. Pagamenti e fatturazione

L'accesso ai servizi televisivi interattivi e ad accesso condizionato può essere gratuito o comportare specifici pagamenti aggiuntivi, attraverso carte pre-pagate o addebiti periodici (abbonamento o *pay per view*).

Mentre utilizzando carte prepagate il credito viene scalato in automatico, in caso di abbonamento la fattura può indicare gli eventuali *“eventi” pay per view* da pagare.

Essendo possibile che soggetti diversi accedano al medesimo apparecchio televisivo e, dunque, ai servizi televisivi, il fornitore deve porre in essere adeguate misure ed operare un corretto bilanciamento fra la tutela della riservatezza degli effettivi fruitori dei servizi e l'esigenza dell'abbonato di verificare la correttezza degli addebiti.

In applicazione dei menzionati principi di proporzionalità e necessità, i dati che compaiono nelle fatture non devono risultare eccedenti rispetto alla finalità perseguita. Deve essere offerta all'abbonato la possibilità di non ricevere una fatturazione dettagliata. I servizi *pay-per-view* devono essere menzionati per importo totale, data e costo di fruizione, indicando solo su successiva richiesta i *“titoli”* specifici dei singoli *“eventi”* acquistati.

6. Conservazione dei dati

Nella prestazione di servizi televisivi interattivi o ad accesso condizionato sono trattate tipologie diverse di dati, per differenti finalità.

Accanto a dati “amministrativi” di carattere generale, sono a volte trattati dati inerenti alla fatturazione di singoli consumi televisivi, i quali rilevano in determinati casi come “*dati di traffico*” (cfr. art. 4, comma 2, lett. *h*) del Codice), anche quando siano trattati dal fornitore del servizio, oltre che dal gestore telefonico (ad esempio, il numero telefonico o il numero della *smart card*; ora di inizio e durata della comunicazione elettronica relativa al servizio richiesto). Talvolta, come si è visto, possono venire in rilievo anche dati sensibili.

In applicazione del menzionato principio di proporzionalità, va prescritta ai titolari del trattamento l'identificazione di termini massimi di conservazione dei dati, anche nel corso del rapporto.

Tale identificazione va effettuata dopo aver esaminato la possibilità di raccogliere lecitamente e conservare dati nei termini consentiti per ciascuna delle finalità del trattamento che si intende effettuare, tenendo conto di eventuali scelte degli interessati sopravvenute.

Il principio da osservare è quello secondo cui i dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati devono essere cancellati o trasformati in forma anonima (art. 11, comma 1, lett. *e*), del Codice).

Se non ricorrono esigenze di specifica fatturazione dei singoli prodotti, e non vi è un distinto e specifico consenso alla profilazione, i dati personali desumibili dal voto televisivo, da sondaggi, acquisti, ecc. non possono essere registrati ed utilizzati per l'una o l'altra di queste finalità.

Decorso il termine per le singole fatturazioni e le relative contestazioni, i dati personali relativi ai singoli servizi o programmi acquistati devono essere cancellati. La cancellazione deve riguardare anche la memorizzazione del consenso -acquisito nei soli casi in cui esso è, come si è detto, necessario- manifestato in forma scritta o telematica equiparabile allo scritto.

Anche laddove sia stato acquisito uno specifico consenso, di dati di dettaglio su acquisti e servizi possono essere eventualmente conservati per un periodo comunque non superiore a dodici mesi dalla loro registrazione, in riferimento a finalità commerciali, pubblicitarie o di profilazione, perseguite anche da parte di terzi, salva la loro trasformazione in forma anonima che non permetta di identificare gli interessati, anche indirettamente o collegando banche di dati. Eventuali intenzioni di trattare i dati oltre tali termini potranno essere attuate solo previa valutazione di questa Autorità ai sensi dell'art. 17 del Codice. In caso di cessazione del rapporto deve cessare ogni loro utilizzazione per le predette finalità.

Deve essere individuato un termine di conservazione dei dati personali una volta cessato il rapporto anche in relazione ad eventuali finalità amministrative, non superiore ad un trimestre (fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di documentazione contabile, evitando una loro applicazione impropria). Occorre specificare questi aspetti nell'informativa e predisporre idonei meccanismi di cancellazione automatica dei dati anche da parte di terzi ai quali gli stessi siano stati eventualmente comunicati (specie a fini di profilazione o di *marketing*).

I dati personali che rientrano nella nozione di “dati di traffico” possono essere trattati nei soli limiti di legge (artt. 123 e 132 del Codice). Non è consentito accedere ad informazioni archiviate nell'apparecchio terminale dell'abbonato o utente al fine di archiviare informazioni o monitorare le operazioni effettuate (art. 122, comma 1, del Codice).

Infine, laddove uno stesso soggetto (ad esempio, un centro servizi) svolga la propria attività per conto di più fornitori deve essere garantita una separazione nella gestione dei dati personali. In particolare, le eventuali banche di dati costituite non possono essere interconnesse.

7. Ulteriori prescrizioni

Restano fermi, in aggiunta alle prescrizioni del presente provvedimento, gli obblighi che il Codice detta ai titolari del trattamento, obblighi che potranno essere sviluppati attraverso il previsto codice di deontologia e di buona condotta per i servizi di comunicazione elettronica (artt. 122 e 133 del Codice), e la cui inosservanza espone all'inutilizzabilità dei dati trattati (art. 11 del Codice) oltre che alle pertinenti sanzioni amministrative e penali (artt. 161 ss. del Codice).

Ci si riferisce, in particolare:

- a) all'obbligo di notificazione al Garante dei trattamenti effettuati
 - con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica, con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti (art. 37, comma 1, lett. *d*), del Codice);
 - con dati sensibili per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie (art. 37, comma 1, lett. *e*), del Codice);
 - con dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ai fini di "...*prestazione di servizi sanitari per via telematica* ..." (art. 37, comma 1, lett. *b*), del Codice);
- b) agli obblighi relativi all'adozione delle misure di sicurezza rapportate alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (artt. 31-35 e Allegato B) del Codice), anche di tipo "minimo", in particolare per ciò che riguarda la verifica dei profili di autenticazione e autorizzazione, anche al fine di prevenire la fatturazione di servizi non richiesti;
- c) alla selezione dei soggetti che, in qualità di incaricati e responsabili del trattamento, sono autorizzati a compiere le operazioni di trattamento sulla base dei compiti assegnati e delle istruzioni impartite, sotto la diretta autorità del fornitore (artt. 29 e 30 del Codice). L'eventuale preposizione di eventuali responsabili ed incaricati "esterni" incontra, nel settore in esame, precisi limiti di legge (art. 123, comma 5, del Codice) e non può portare ad eludere le garanzie di abbonati ed utenti in tema di comunicazione dei dati a terzi, di trasparenza nell'informativa e di rispetto delle finalità dichiarate;
- d) all'obbligo di adottare le misure necessarie per agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati e il relativo riscontro tempestivo, anche per il tramite degli stessi strumenti interattivi utilizzati per la prestazione dei servizi richiesti (art. 9, comma 1 e 10, comma 1, del Codice).

8. Informazioni al Garante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 157, 164 e 168 del Codice, i titolari del trattamento indicati negli atti di procedimenti pendenti presso l'Ufficio sono invitati a confermare al Garante, entro e non oltre il 15 maggio 2005, che i trattamenti di dati da essi effettuati sono conformi alle prescrizioni del presente provvedimento, indicando ogni informazione utile al riguardo ed allegando la pertinente documentazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

prescrive, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c*), del Codice, ai titolari del trattamento dei dati relativi ai servizi televisivi interattivi, le misure necessarie ed opportune indicate nel presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

Roma, 3 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

41

Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica 3 marzo 2005(*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che il 3 e il 4 aprile e nel mese di maggio 2005 si terranno alcune elezioni amministrative e che nella primavera del 2005 è prevista altresì una consultazione referendaria;

Considerato che candidati e forze politiche intraprendono numerose iniziative di comunicazione e di propaganda e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle elezioni e ai referendum;

Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone cui si riferiscono le informazioni utilizzate e, in particolare, del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali (art. 1 del Codice);

Visto l'art. 13, comma 4, del Codice ai sensi del quale, se i dati non sono raccolti presso la persona cui si riferiscono, l'informativa di cui al comma 1 del medesimo articolo è fornita all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c), del Codice, il Garante ha il compito di dichiarare se l'adempimento da parte di un determinato titolare del trattamento all'obbligo di informativa comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate;

Visto il provvedimento generale di questa Autorità del 12 febbraio 2004⁽¹⁾ (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, allegato al presente provvedimento e le cui prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate), con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati possono utilizzare lecitamente, a fini di propaganda elettorale, dati personali estratti in particolare da fonti pubbliche;

Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 12 febbraio 2004 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali sopraindicate;

(*) *G.U.* 18 marzo 2005, n. 64

[doc. web n. 1107658]

(1) [doc. web n. 634369]

Considerato che, per il solo perseguimento delle iniziative referendarie e per i trattamenti a ciò finalizzati, non è necessaria alcuna manifestazione di consenso ulteriore rispetto alla sottoscrizione delle richieste referendarie, per la cui validità i promotori sono tenuti a raccogliere, per legge, alcuni dati personali dei sottoscrittori (artt. 7 e 8 l. 25 maggio 1970, n. 352; art. 24, comma 1, lett. a), d.lg. n. 196/2003), e a darne comunicazione

agli organi preposti alla verifica della regolarità delle richieste (artt. 9 ss. l. 25 maggio 1970, n. 352; art. 24, comma 1, lett. a), citato);

Considerato che, invece, coloro che intendono eventualmente trattare i predetti dati per finalità diverse da quelle collegate alla richiesta referendaria devono previamente richiedere un consenso informato, libero, scritto e distinto dalla predetta sottoscrizione delle richieste referendarie;

Considerato che, con il predetto provvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati altresì esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall'obbligo di fornire previamente l'informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del Codice);

Ritenuto necessario richiamare nel presente provvedimento le garanzie già segnalate dal Garante nel citato provvedimento del 12 febbraio 2004;

Considerata la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligo dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di comunicazione politica o di propaganda, nel circoscritto ambito temporale concernente le menzionate tornate di consultazioni elettorali amministrative e referendarie;

Ritenuto che, applicando i principi affermati nel citato provvedimento del 12 febbraio 2004 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di fornire l'informativa, sino alla data del 30 giugno 2005; ciò, con riferimento all'informativa dovuta a persone cui si riferiscono dati personali estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque, che non siano contattate da chi utilizza i dati o che ricevano materiale di propaganda diverso da lettere articolate o messaggi di posta elettronica, che non permetta l'inserimento dell'informativa;

Ritenuto che, decorsa la data del 30 giugno 2005, partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalità di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 settembre 2005 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;

Ritenuto che, nel caso in cui partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 settembre 2005 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

Rilevato che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

- a) prescrive ai titolari di trattamento interessati, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, di adottare le misure necessarie ed opportune richiamate nel presente provvedimento, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
- b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati, i quali trattino dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalità

di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica in occasione delle consultazioni elettorali, amministrative e referendarie del primo semestre del 2005, possano astenersi dall'informare gli interessati alle condizioni e nei limiti indicati in motivazione; c) dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 marzo 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

42

Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione 30 giugno 2005(*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria e il Codice in materia di protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/Ce; d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

1. Considerazioni introduttive

Il Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha riunito in modo organico la normativa di tutela relativa al trattamento dei dati personali; ha offerto all'intera amministrazione pubblica un'occasione significativa per portare a compimento il processo di modernizzazione, in modo da adeguare il proprio assetto organizzativo e funzionale dando idonee risposte alle istanze dei cittadini rivolte al massimo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

In questo quadro, il Garante rileva, però, con rammarico che numerose amministrazioni pubbliche non hanno dato piena attuazione al Codice.

In particolare, questa Autorità segnala che non sono state ancora introdotte le garanzie previste in ordine al trattamento di alcune informazioni che riguardano profili particolarmente delicati della sfera privata delle persone, ovvero dei *cd.* dati "sensibili".

La vicenda incide in termini rilevanti sulla sfera dei diritti dei cittadini.

L'utilizzo di queste informazioni (concernenti la salute, la vita sessuale, la sfera religiosa, politico-sindacale o filosofica, nonché l'origine razziale ed etnica) è inoltre soggetto a rigorose cautele anche in base alla disciplina comunitaria, la quale vieta il loro trattamento a meno che ricorrano specifici motivi di interesse pubblico rilevante e siano altresì assicurate opportune garanzie (art. 8 direttiva cit.). Analoghe cautele sono previste per i dati di carattere giudiziario. L'inerzia delle pubbliche amministrazioni lede, quindi, non solo il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali, ma comporta anche una violazione del diritto comunitario.

Il ritardo accumulato su questo piano è eccessivo. Sin dal 1997, vigente la legge n. 675/1996, ed anche dopo l'approvazione del Codice nel 2003, i soggetti pubblici hanno infatti potuto avvalersi di un lungo periodo transitorio e di diverse proroghe. L'eventuale protrarsi dell'inerzia delle amministrazioni anche dopo il 31 dicembre 2005 (data di scadenza dell'ultima proroga) risulterebbe del tutto ingiustificata.

L'Autorità esprime viva preoccupazione in relazione al rispetto del termine di legge del 31 dicembre prossimo.

(*) G.U. 23 luglio 2005,
n. 170
[doc. web n. 1144445]

Se non interverranno per tale data i necessari atti di natura regolamentare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dovrà essere infatti interrotto a decorrere dal 1° gennaio prossimo. La prosecuzione del trattamento di dati sensibili e giudiziari dopo tale data concretizzerebbe un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche contabile e per danno erariale; potrebbe inoltre comportare l'inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente, nonché il possibile intervento di provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto del trattamento (art. 154 del Codice; art. 3 d.l. 24 giugno 2004, n. 158, come modificato dalla l. 27 luglio 2004, n. 188; art. 11, commi 1, lett. *a*) e 2, del Codice).

Nel quadro della tematica in esame, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo - accanto ad altri doveri in materia - di rendere trasparenti ai cittadini quali informazioni vengono raccolte tra quelle particolarmente delicate cui si è fatto riferimento; devono altresì chiarire come utilizzano queste informazioni per le finalità di rilevante interesse pubblico individuate con legge. Tali indicazioni vanno trasfuse in un atto regolamentare cui va data ampia pubblicità (artt. 4, comma 1, lett. *d*) ed *e*), 20, comma 2 e 21, comma 2, del Codice).

Non si tratta di un mero adempimento formale, oppure di una semplice ricognizione di prassi esistenti, poiché da tali regolamenti discenderanno effetti sostanziali per i cittadini interessati.

Gli schemi dei regolamenti devono essere sottoposti al Garante per l'espressione del parere, cui i soggetti pubblici devono poi conformarsi.

Considerata l'ampiezza del settore, il Codice prevede anche la possibilità che siano redatti schemi tipo per insiemi omogenei di amministrazioni, sui quali può essere pertanto espresso un unico parere.

Per contribuire alla corretta applicazione del Codice, il Garante ha intensificato la collaborazione finalizzata alla predisposizione di tali schemi tipo con organismi rappresentativi di regioni, autonomie locali ed università, nonché, in riferimento alle rispettive funzioni istituzionali, con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento della funzione pubblica.

Il Garante resta però in attesa di ricevere per il parere sia gli schemi tipo eventualmente proposti, sia gli schemi di regolamento predisposti da singole amministrazioni.

2. Aspetti procedurali

Diversi documenti del Garante e più di una circolare evidenziano da tempo la problematica e la circostanza, ribadita dal Codice, che le amministrazioni non possono avvalersi, nel caso di specie, di meri atti che, anche se denominati regolamenti, non hanno, anche per la loro eventuale rilevanza solo interna, la necessaria natura di fonte normativa suscettibile di incidere su diritti e libertà fondamentali di terzi (*Prov. del 17 gennaio 2002*⁽¹⁾, in *Boll.* n. 24, p. 40 e 16 giugno 1999⁽²⁾, in *Boll.* n. 9, p. 19; *note del Garante rivolte alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 settembre 1999*⁽³⁾, il 10 novembre 2000⁽⁴⁾ e il 3 maggio 2001⁽⁵⁾, in *Boll.* n. 9, p. 31, n. 14-15, p. 26 e n. 20, p. 36).

Spetta ai soggetti pubblici che trattano i dati adottare l'atto di natura regolamentare, o avvalendosi dei poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento di riferimento, oppure promuovendo l'adozione di un regolamento da parte della competente amministrazione di riferimento la quale eserciti, ad esempio, poteri di indirizzo e controllo (*es.*: artt. 4 e 14 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 e, a titolo esemplificativo, artt. 8 e ss. d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 e 9 d.lg. 29 ottobre 1999, n. 419).

Gli atti di natura regolamentare da adottare devono essere predisposti previa ricognizione attenta dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari in fase di attuale trattamento o che si intende trattare in futuro.

Occorre poi tenere presente che potranno essere prese in considerazione nei regolamenti le sole finalità di rilevante interesse pubblico già individuate specificamente dal Codice o,

(1) [doc. web n. 1064681]

(2) [doc. web n. 42312]

(3) [doc. web n. 1091923]

(4) [doc. web n. 1087943]

(5) [doc. web n. 1076053]

come quest'ultimo prevede, da un'espressa previsione di legge che, anche se collocata fuori del Codice, le evidenzi comunque puntualmente nei termini richiesti (art. 20 e Parte II del Codice).

La ricognizione, che presuppone il necessario coinvolgimento delle articolazioni interne del soggetto pubblico interessato, permette a quest'ultimo di effettuare anche un'ulteriore verifica circa la rispondenza dei trattamenti in corso con i principi del Codice oggi già direttamente applicabili (e ovviamente da rispettare anche in sede regolamentare), nonché di adeguare prontamente procedure in atto eventualmente non conformi a legge (principio di indispensabilità in rapporto alle finalità perseguite; verifiche periodiche dei vari requisiti dei dati —esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, ecc.— e del loro rapporto con gli adempimenti da svolgere; scelta di modalità volte a prevenire violazioni di diritti e libertà fondamentali; raccolta dei dati sensibili e giudiziari di regola presso gli interessati; particolari cautele rispetto a dati riferiti a terzi non direttamente interessati ai compiti o adempimenti da svolgere; divieto di diffusione di dati sulla salute ecc.: *cfr.* art. 22 del Codice).

3. Il parere del Garante

Gli atti di natura regolamentare devono essere adottati, in ogni caso, in conformità al parere del Garante. Come accennato, il parere può essere espresso anche su schemi tipo, il che contribuisce a rendere più organiche le garanzie in riferimento ad altre amministrazioni e semplifica, inoltre, l'iter di approvazione degli atti.

Infatti, una volta espresso dal Garante il parere su uno schema tipo riguardante l'attività di soggetti pubblici che svolgono attività omogenee, lo schema di ciascun regolamento non deve essere sottoposto singolarmente a questa Autorità, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme allo schema tipo esaminato.

È invece necessario sottoporre al Garante uno schema di regolamento per uno specifico parere solo se:

- a) manca uno schema tipo già esaminato dall'Autorità;
- b) vi è uno schema tipo al quale l'amministrazione deve apportare modifiche sostanziali o integrazioni non formali che riguardano (a causa di ulteriori categorie di dati o di altre rilevanti operazioni di trattamento) casi in esso non considerati nello schema tipo.

Anche in questi due casi, il Garante è impegnato ad esprimere il parere nel termine di 45 gg. dal ricevimento della richiesta (o nei 20 gg. dal ricevimento degli elementi istruttori ricevuti dalle amministrazioni interessate), decorsi i quali, se non interviene un parere formale, il soggetto può adottare comunque il regolamento e proseguire poi il trattamento (art. 154, comma 5, del Codice).

4. Contenuto dell'atto regolamentare e pubblicità

In questa sede, Il Garante intende fornire alle amministrazioni che non potranno avvalersi di schemi tipo alcune prescrizioni di carattere generale per contribuire all'adozione di adeguate bozze di regolamento più attente ai profili sostanziali di tutela, più comprensibili da parte dei cittadini e non basate su approcci meramente formali alla tematica.

Questa particolare attenzione è ancor più necessaria se si tiene conto che, dal 1° gennaio 2006 non sarà lecito alcun trattamento dei dati sensibili e giudiziari che non sia disciplinato espressamente nei regolamenti.

Lo schema di regolamento deve contenere sinteticamente, ma in termini adeguati ed agevolmente comprensibili, le seguenti indicazioni specificate per categorie.

Dati indispensabili

Occorre individuare le tipologie di informazioni sensibili e giudiziarie che si devono necessariamente utilizzare in rapporto alle attività istituzionali svolte, avendo cura che a ciascun adempimento corrisponda il trattamento delle sole informazioni per ciò strettamente

indispensabili (art. 22, comma 3, del Codice). I dati vanno indicati solo per tipologie, evitando elencazioni eccessivamente sommarie.

Operazioni di trattamento indispensabili

Vanno parimenti individuate le operazioni che si devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico puntualmente individuate per legge, mettendo in particolare evidenza le operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato e per le quali sono pertanto necessarie più garanzie. Anche in questo caso la descrizione è per tipologie, evitando indicazioni del tutto generiche circa l'impiego delle informazioni.

Tra tali operazioni rientrano, in particolare, quelle svolte pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento (art. 22, c. 9, 10 e 11, del Codice), nonché la comunicazione dei dati a terzi.

Si possono invece indicare più sinteticamente le operazioni "ordinarie" e più ricorrenti di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione ecc.).

Ulteriore contenuto dello schema di regolamento

È opportuno che il soggetto pubblico descriva sinteticamente, in termini comunicativi, anche la complessiva attività svolta, con particolare riguardo agli aspetti più incisivi per i diritti dei cittadini.

Non è quindi necessario scendere in eccessivi livelli di dettaglio non richiesti dal Codice; né è richiesta la riproduzione analitica delle disposizioni del Codice (in particolare, degli artt. 3, 11, 18-22, 85 s. e 95 s.).

Andrebbe altresì evitato di disciplinare situazioni già adeguatamente regolate sul piano legislativo e regolamentare quanto ai tipi di dati e di operazioni, come avviene nel caso dei dati personali trattati per effetto di un accesso a documenti amministrativi (artt. 59 e 60 del Codice; l. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni).

Va inoltre rilevato in questa sede che la normativa sugli obblighi e compiti che rendono indispensabile utilizzare dati sensibili e giudiziari deve essere oggetto di un espresso riferimento nell'informativa da rendere agli interessati (art. 22, comma 2, del Codice). L'indicazione di tale normativa può essere quindi utile anche nell'ambito dello schema tipo, contribuendo ad evitare che il regolamento prenda erroneamente in considerazione attività che, pur essendo demandate al soggetto pubblico, non rientrano tra quelle che una fonte primaria non ha ritenuto di importanza tale da legittimare il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto non considerate "rilevanti finalità di interesse pubblico".

Da ultimo, tra le garanzie individuate dal Codice figura il diritto dei cittadini di conoscere con quali modalità sono utilizzate le predette informazioni che lo riguardano (art. 20, comma 2, del Codice).

Va pertanto prescritto ai soggetti pubblici interessati di intraprendere, in aggiunta alla pubblicità legale da assicurare agli atti regolamentari secondo i singoli ordinamenti, adeguate iniziative per assicurare idonea conoscibilità alle scelte adottate a proposito dei dati sensibili e giudiziari, utilizzando non solo i siti web istituzionali, ma anche le iniziative di comunicazione istituzionale cui essi sono tenuti.

Riservandosi di concludere rapidamente in separata sede i processi di collaborazione già avviati con alcuni organismi rappresentativi di soggetti pubblici, il Garante ritiene infine doveroso prescrivere in questa sede a tutti i soggetti pubblici interessati di adottare le predette misure, necessarie o, a seconda dei casi, opportune.

A tal fine, il Garante pone anche a disposizione dei soggetti pubblici, in allegato al pre-

sente provvedimento, un modello di riferimento per redigere gli schemi. Questo modello aggiorna quello già predisposto dal Garante il 17 gennaio 2002.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari di trattamenti di dati personali oggetto del presente provvedimento di adottare le misure necessarie ed opportune ivi indicate al fine di rendere i trattamenti medesimi conformi alle disposizioni vigenti;
- b) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 30 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

ALLEGATO

Art. ...

1. Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni indispensabili a ... per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate da apposita previsione di legge.

Art. ...

1. Ai sensi dell'art. 1, ... , per le finalità di ... tratta le seguenti tipologie di dati sensibili e giudiziari mediante i tipi di operazioni di seguito indicati.

INDICAZIONE DEL TRATTAMENTO E DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL CONTESTO

Indicare sinteticamente il contesto in cui il trattamento è effettuato (*es.*: gestione del rapporto di lavoro del personale), descrivendo anche, con linguaggio chiaro e comunicativo, le caratteristiche principali del trattamento e del flusso informativo

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Indicare le finalità di rilevante interesse pubblico specificamente indicate dal Codice o da una norma di legge e il relativo riferimento normativo (*es.*, instaurare e gestire il rapporto di lavoro di qualunque tipo con il personale dipendente, anche a tempo parziale o temporaneo, nonché altre forme di lavoro non subordinato).

FONTE NORMATIVA

Indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato (*es.*: artt. 2094-2134 del codice civile); legge n. 300/1970; d.lg. n. 165/2001; d.lg. n. 151/2001).

TIPI DI DATI TRATTATI (*barrare le caselle corrispondenti*)

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ origine | ☐ razziale | ☐ etnica | |
| ☐ convinzioni | ☐ religiose | ☐ filosofiche | ☐ d'altro genere |
| ☐ convinzioni | ☐ politiche | ☐ sindacali | |
| ☐ stato di salute | ☐ patologie attuali | ☐ patologie pregresse | |
| | ☐ terapie in corso | ☐ anamnesi familiare | |
| ☐ vita sessuale | | | |
| ☐ dati di carattere giudiziario (art. 4, comma1, lett. e), del Codice)? | | | |

OPERAZIONE ESEGUITE (*barrare le caselle corrispondenti*)**Particolari forme di trattamento**

- ☐ Interconnessioni e raffronti di dati:
- ☐ con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto pubblico (*specificare quali ed indicarne i motivi*): ...
 - ☐ con altri soggetti pubblici o privati (*specificare quali ed indicare la base normativa*): ...
- ☐ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario (*specificare quali ed indicarne i motivi o la base normativa*): ...
- ☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (*indicare l'eventuale base normativa*): ...
- ☐ Diffusione (*specificare l'ambito ed indicare l'eventuale base normativa*): ...
- ☐ Altre operazioni (*indicare eventuali altre operazioni effettuate sui dati, diverse da quelle sopra indicate*): ...

Altre tipologie più ricorrenti di trattamento

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Raccolta: | ☐ presso gli interessati | ☐ presso terzi |
| ☐ Elaborazione: | ☐ in <u>forma</u> cartacea | ☐ con modalità informatizzate |

Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (*specificare*): ...

43

Sicurezza presso il C.e.d. del Dipartimento della pubblica sicurezza 7 luglio 2005 (*)

Registro delle deliberazioni
n. 16 del 7 luglio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria e il Codice in materia di protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/Ce; d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Premesso che ai trattamenti di dati personali effettuati in riferimento al Centro elaborazione dati (C.e.d.) del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, anche in relazione alle misure di sicurezza da adottare (artt. 3, 11, 31, 33, 53 ss. del Codice);

Considerato che le disposizioni del Codice attuano anche la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali, applicabile anche ai trattamenti sopra descritti, e della Raccomandazione R(87)15 del Consiglio d'Europa volta a disciplinare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, adottata il 17 settembre 1987, e che in base alla Dichiarazione relativa alla protezione dei dati firmata a margine dell'Accordo di Schengen il Governo italiano ha assunto il formale impegno ad introdurre le disposizioni nazionali necessarie ad assicurare, nel predetto settore, un livello di protezione dei dati almeno uguale a quello indicato nei predetti atti internazionali, per poter applicare il predetto Accordo e la relativa Convenzione di applicazione;

Considerato che le vigenti disposizioni concernenti le procedure di raccolta, di accesso, di comunicazione e di correzione dei dati registrati nel predetto C.e.d., nonché le relative misure di sicurezza contenute nel regolamento approvato con d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, devono essere rese pienamente conformi ai principi e alle regole del Codice, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento dei dati, la loro conservazione e gli standard di sicurezza;

Considerato che l'articolo 57 del Codice prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, devono essere individuate le modalità di attuazione dei principi del Codice in relazione al trattamento dei dati effettuato dal predetto C.e.d., anche al fine di integrare e modificare il predetto d.P.R. 3 maggio 1982 n. 378, in attuazione della citata Raccomandazione R(87)15 del Consiglio d'Europa, anche sotto il profilo dell'aggiornamento e dell'efficacia delle misure di sicurezza;

(*) [doc. web n. 1170253]

Ritenuto di dover, allo stato, prescrivere al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice, di adottare ogni opportuna misura volta ad incrementare i livelli di sicurezza nel trattamento dei dati, anche mediante accelerazione dell'iter per l'adozione, su proposta del medesimo Ministero, del predetto regolamento previsto dall'articolo 57 del Codice;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO IL GARANTE:

ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive al Ministero dell'interno di adottare ogni opportuna misura volta ad incrementare i livelli di sicurezza nel trattamento dei dati, anche mediante accelerazione dell'iter per l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 57 del Codice.

Roma, 7 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli